



Protocollo d'intesa

Tra

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e

la Regione Campania

(di seguito, per brevità, Parti)

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;

VISTO l'accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale” sancito il 24 settembre 2015 (repertorio atti n. 158/CSR)

CONSIDERATO

che nel predetto accordo è previsto che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di appositi protocolli d'intesa bilaterali con le singole regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

TENUTO CONTO

che la Regione Campania ha rappresentato l'esigenza di adattare il progetto sperimentale in funzione al fine di valorizzare ulteriormente la formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da percorsi adeguati alle diverse realtà produttive .

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Le parti convengono che, per l'attuazione del progetto sperimentale denominato “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale” (d'ora in poi sperimentazione) e particolarmente per consentire l'attivazione della Linea 2 “Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale” si consenta l'allargamento della sperimentazione di apprendimento duale a quei giovani interessati , che essendo fuoriusciti da ordinari percorsi scolastici o di leFP possano essere destinatari di una offerta formativa mirata , appositamente programmata e realizzata dalle Agenzie Formative.

Art. 2 (avvio e durata)

1. La Linea 2 si realizza con l'attivazione di percorsi formativi a partire dall'anno formativo 2015/2016 e/o nell'anno formativo 2016/2017 e si esaurisce al termine della durata ordinaria dei percorsi attivati nelle predette annualità.
2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, può prevedere l'attivazione di percorsi per studenti nelle diverse annualità della leFP, dalla prima alla quarta. Ferme restando le risorse assegnate, potranno inoltre essere sperimentate azioni formative di conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore mediante un quinto anno da realizzarsi nella stessa filiera formativa.
3. Le risorse erogate nell'ambito della sperimentazione saranno impiegate fino al completamento dei percorsi avviati.

Art. 3

(costi della formazione e dei servizi e rendicontazione)

1. Nelle more della definizione di un parametro unico nazionale, mediante l'individuazione delle unità di costo standard (UCS), le Parti convengono che si procederà, relativamente alle attività della Linea 2, secondo modalità di rendicontazione a costi reali/costi standard in uso presso la Regione. Laddove previsto da tali metodologie, i costi riconosciuti potranno riguardare anche le componenti relative alla formazione per la sicurezza del lavoro ed alla certificazione delle competenze.

Art. 4

(raccolta dati, monitoraggio e valutazione)

1. In considerazione della presenza del sistema informativo regionale SI.MO.NA , sistema idoneo al monitoraggio delle attività, la raccolta dei dati potrà essere effettuata tramite servizi online, e previo collaudo di sistemi di dialogo cooperativo con il SISTAF.

Art. 5 (risorse

finanziarie)

1. L'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Linea 2 nella Regione Campania per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è interamente finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ,senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Campania.

Art. 7

(durata)

1. Il presente Protocollo ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi interessati, fermo restando quanto disposto dal punto 2) dell'accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" .

Roma,.....

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione Campania